

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. CICALA Mario - Presidente -**

**Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 12577/2012 proposto da:

**AGENTE PER LA RISCOSSIONE**

- *ricorrente* -

contro

**CONTRIBUENTE**

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 68/01/11 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione 1, depositata in data 19 marzo 2011.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il CONTRIBUENTE ha impugnato l'iscrizione ipotecaria scaturente da cartelle di pagamento relativi a tributi per l'anno 2006, eccependo l'omessa notificazione di queste ultime, l'illegittimità dell'iscrizione per la mancata notificazione dell'intimazione ad adempiere del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, la violazione della L. n. 212 del 2000 ed il difetto di motivazione.

Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l'appello dell'agente per la riscossione, facendo leva sulla nullità dell'iscrizione, in ragione dell'omesso invio dell'avviso contemplato dal suddetto art. 50.

Avverso detta sentenza, l'agente per la riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale non v'è replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77, là dove il giudice d'appello ha considerato nulla l'iscrizione ipotecaria perchè non preceduta dall'avviso contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, va respinto.

7.7.- Va al riguardo applicato il principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), secondo cui anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

1.2. - Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite, l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

1.3. - La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull'omissione dell'intimazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, benché l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisca atto dell'espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione in questione, prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

2.- Ne risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che fa leva sulla corretta indicazione del soggetto responsabile dell'istruttoria.

3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*